

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Messaggio del Presidente della Camera elettiva — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato — Parole del Senatore Chiesi sull'art. 3. — Osservazioni e richiesta del Senatore Lauzi appoggiate dal Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Relatore accettate dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dell'art. 3. — Osservazioni e proposta soppressiva del Senatore Chiesi al primo alinea dell'articolo 5. combattute dal Senatore Miraglia, dal Ministro di Grazia e Giustizia e dal Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Lauzi, fornito dal Relatore e dal Ministro — Emendamento condizionato del Senatore Chiesi — Avvertenze del Ministro, e dei Senatori Vigliani e Miraglia — Dichiarazione del Relatore — Approvazione del primo alinea — Osservazioni dei Senatori Miraglia e Lauzi sul secondo alinea — Spiegazioni del Relatore — Emendamento del Senatore Miraglia, combattuto dal Senatore Musio — Dichiarazione del Ministro e del Senatore Lanzilli circa la proposta della Commissione — Osservazione del Senatore Lambruschini — Reiezione dell'emendamento Miraglia.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia e più tardi interviene il Ministro delle Finanze.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale è approvato.

Lo stesso legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4146. Il Consiglio Comunale di Favara (Sicilia) e 312 abitanti dello stesso Comune, porgono al Senato motivate istanze perchè venga da esso adottato il progetto di legge relativo alla conversione delle decime nelle Provincie Napolitane e Siciliane, e specialmente la disposizione che sospende la conversione in caso d'impugnazione, finchè non venga la questione decisa dai tribunali.

N. 4147. Il Sindaco della città di Bassano fa istanza al Senato perchè all'articolo 3 del progetto di legge sul riordinamento del Notariato, venga aggiunta una disposizione che propone.

Fa omaggio al Senato il Notaio Giuseppe De Negri da Genova, di varii esemplari di una sua *Memoria sopra alcuni principii generali per l'ordinamento del Notariato.*

I senatori Sylos-Labini, Sagarriga, Orso Serra e Sargredo chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Si dà lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati, col quale viene trasmesso un progetto di legge da quella Camera già approvato, riguardante la cittadinanza da concedersi agli Italiani

delle Provincie che non fanno ancora parte del Regno. (Vedi progetto di legge N. 152.)

Presidente. Questo progetto sarà stampato e distribuito negli Uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del Notariato. Siamo rimasti all'art. 3, sebbene abbia preceduta la discussione dell'art. 4, ritenendo però la sua numerazione come era prima.

« Art. 3. Per ciascun distretto di Tribunale civile e correzionale vi è un Collegio di Notari. Ogni Collegio ha un Consiglio Notarile. In ogni capo-luogo di provincia vi è un Archivio. »

È aperta la discussione sopra quest'articolo.

La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore **Chiesi.** Ieri io mi trovai due volte in disaccordo coll'onorevole Commissione su due diversi punti, e due volte rimasi sconfitto.

Oggi prendo la parola sull'art. 3, il quale accenna all'ultima delle questioni trattate dalla Commissione nella sua elaboratissima Relazione, quella cioè che riguarda gli Archivi. Su questo punto sono pienamente d'accordo colla Commissione, ed ho chiesta la parola per far plauso all'onorevole Relatore, che ha trattato questa delicatissima materia con tutta quell'ampiezza e profondità di dottrina e di erudizione che meritava una

istituzione, che ha un carattere eminentemente italiano. Sì, o Signori, l'istituzione degli Archivi è tutta italiana, è gloria nostra, e noi dobbiamo essere grati all'illustre nostro Collega, Senatore Mamiani, che essendo ministro della pubblica istruzione, con decreto del 19 settembre 1860 incaricava il professore cav. Francesco Bonaini, soprintendente generale degli Archivi toscani, di fare una ispezione agli Archivi delle provincie dell'Emilia, la quale ispezione diede occasione al benemerito professore Bonaini di pubblicare un prezioso lavoro, che mette in rilievo l'importanza ed il pregio degli Archivi dell'Emilia, ed anche dei notarili.

Noi, che spesso siamo tacciati di imitare e di copiare sempre lo straniero, dobbiamo essere gelosi di questa istituzione antica e veramente patria: e per mostrare quanto importi l'istituzione degli Archivi notarili, mi basti citare le parole che si leggono nella Relazione del progetto ministeriale, là dove a pagina 3 è notata la grandissima importanza sociale dell'ufficio del Notaro. « Depositario, dice la Relazione, dei grandi interessi delle famiglie, il Notaro ha in mano le tradizioni della civiltà, poichè, sotto l'egida della fede pubblica, assicura i diritti dei viventi, e tramanda ai futuri insieme coi diritti i costumi, la lingua, lo spirito, la fede e tutto ciò insomma che costituisce la vita di un popolo. »

Bastano, io credo, queste semplici osservazioni per mostrare la necessità e l'importanza dell'Archivio, che conservi e sia il deposito degli atti notarili i quali tanto interessano l'intera comunanza civile. Io per ciò, ripeto, fo plauso all'onorevole Commissione, la quale ha data a quest'antica e patria istituzione tutta l'importanza, e mi riprometto che il Senato vorrà coll'autorevole suo voto confermarla, e dar ragione al progetto della Commissione.

Presidente. Se non vi sono altri Senatori che domandino la parola

Senatore **Poggi, Relatore.** Domando la parola.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Relatore della Commissione, che l'ha chiesta prima.

Senatore **Poggi, Relatore.** Parli pure prima il Senatore Lauzi.

Presidente. Allora la parola spetta al Senatore Lauzi, a cui viene ceduta dal Relatore della Commissione.

Senatore **Lauzi.** Io volevo, come in altre occasioni di questa discussione, sottoporre al Senato una breve osservazione.

Io considero per il momento come diviso in due parti questo articolo 3.

La prima parte che riguarda l'istituzione dei Collegi dei Notari; la seconda parte che riflette l'istituzione degli Archivi.

Relativamente alla prima parte, che stabilisce che ogni distretto di Tribunale Civile e Correzionale abbia un Collegio di Notari, io non credo di far nessuna obiezione; soltanto pregherei l'onorevole Commissione

ne a dichiarare che coll'approvazione di questa prima parte dell'articolo non si viene a pregiudicare la discussione che potrebbe nascere lorchando saremo all'articolo 21, relativo alla restrizione del ministero dei Notari al perimetro di ciascun Collegio Notarile; la qual cosa può dar luogo ad osservazioni, farà probabilmente sorgere una discussione, ed in ultima analisi, potrebbe anche dar luogo se non per parte di altri, per parte mia, alla proposta di una disposizione transitoria, che non pregiudicasse quei Notari che hanno accettato un posto per sè umile, poco fruttifero, in una data località, ma che diventa abbastanza compensativo della loro carriera, essendo esteso a tutta una provincia o ad un antico dipartimento.

Quando dunque la Commissione mi assicuri che non si pregiudica per nulla la discussione dell'articolo 24, io accetto senza alcuna esitazione la prima parte dello articolo.

Una breve osservazione avrei a fare sopra quella che ho chiamata seconda parte dell'articolo, cioè che in ogni capoluogo di provincia vi sia un Archivio.

Nella Lombardia e nel Veneto, dove è tuttavia vigente il Regolamento italico del 1806 sul notariato, e credo in altre parti del Regno, era ammessa oltre lo Archivio principale istituito nel capoluogo del Dipartimento, che corrispondeva all'attuale capoluogo di una provincia, anche l'esistenza in alcuni luoghi importanti di archivi sussidiari, dipendenti, quanto alla disciplina, dall'unico Consiglio di disciplina, come allora si chiamava, del Dipartimento.

Credo che di regola possa essere abbastanza lata, in quanto ai notai che verranno, la mansione per tutto un distretto notarile, ma forse può essere qualche volta molto gravosa l'esistenza di un unico Archivio, giacchè quando verrà l'epoca di molti notai passati ad altra vita, e quando le loro minute andassero tutte all'unico archivio provinciale, diverrebbe difficile e molto dispendiosa la ricerca e la visione di tutti gli atti.

Se vi ha un pericolo, questo è che le provincie si vadano restringendo, e che comprendano molti centri di popolazione, non certo che esse vadano a crescere di numero. Inoltre in alcuni punti esistono degli Archivi sussidiari in luoghi che non sono attualmente capoluoghi di provincia; ed io ritengo che, almeno in via transitoria, bisognerebbe conservare questi Archivi, non tanto per il comodo di quei centri di popolazione che meritano sicuramente qualche riguardo, ma per risparmio di spese, per ovviare al pericolo di un trasporto di un Archivio dove si conservano a migliaia gli atti dei Notari dei tempi passati.

Io pregherei dunque la Commissione a vedere se non fosse utile di dire in generale che sia permessa anche la istituzione di archivi sussidiari oltre quelli dei capoluoghi di provincia, o per lo meno di riservare una disposizione transitoria per la quale fossero conservati questi Archivi che diverrebbero sussidiari, nei luoghi dove attualmente si trovano.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesta la parola per appoggiare la proposta dell'onor. Senatore Lauzi, non già al fine che siano creati nuovi Archivi sussidiarii, oltre l'Archivio del capoluogo di provincia, ma sibbene che debbano in via transitoria essere conservati gli Archivi che esistono in molte città che non sono capiluoghi di provincia. Le città che hanno da lungo tempo i loro Archivi notarili, ne sono giustamente gelose; spogliare queste città di questi depositi per loro sacri, sarebbe un'offesa gravissima a un diritto consacrato dal tempo, al quale esse danno molta importanza; io credo dunque che sia molto savia e giusta la seconda parte della proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, e a lui m'associa nel domandare che nelle disposizioni transitorie debba aggiungersi un articolo per conservare in vita gli Archivi sussidiarii che si trovano attualmente in diverse città italiane, oltre l'Archivio che deve esistere nel capoluogo di provincia.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi, *Relatore*. Incomincio dal ringraziare l'on. Senatore Chiesi per avere proclamato solennemente che l'istituzione degli Archivi è istituzione eminentemente italiana, che avendola noi mantenuta abbiamo, per questa volta almeno, schivato di copiare servilmente le istituzioni e le consuetudini degli altri paesi, ma siamo stati gelosi di conservarla col massimo scrupolo e nella sua integrità. Questa istituzione è tutta nostra per una ragione specialissima; l'Italia per l'andamento degli avvenimenti, per ragione dell'antica civiltà che in questa parte d'Europa ha avuta la sua sede, ha sentito prima delle altre nazioni che più tardi presero stanza nelle provincie più centrali dell'Europa, il bisogno di conservare i suoi documenti e le sue memorie. Ed ecco perchè in tutta l'epoca della sua civiltà e specialmente dopo l'epoca romana si sono andati formando gli Archivi prima nei conventi, poi nei Comuni e più tardi si sono istituiti gli Archivi notarili; quindi sono lieto che sia stata affermata solennemente la necessità e la convenienza di rispettare questa patria istituzione e di non adulterarla con modificazioni che la trasformerebbero, ravvicinandola al funesto sistema della legge Francese; e di più son lieto perchè non veggo che alcun Senatore sia sorto a combatterla, nè a proporre emendamenti che ne alterassero la indole e l'importanza.

Rispetto poi alle osservazioni che sono state fatte, io me ne uscirò con poche parole.

L'onorevole Senatore Lauzi domanda se colla votazione dell'art. 3. rimanga pregiudicata la questione, che egli crede aver sede nell'art. 24; se i Notai già esistenti in virtù della nuova legge abbiano circoscritto il territorio del loro esercizio al semplice distretto del Collegio notarile, oppure possano estenderlo a territorio più vasto, e più esteso della provincia.

Io dico schiettamente che l'art. 3 non pregiudica

la questione che intende fare il Senatore Lauzi; per altro debbo avvertire che non nell'art. 24 soltanto, ma più propriamente nell'art. 123, si trova la sede della questione transitoria; la quale però sarebbe risolta in un senso sfavorevole ai desiderii dell'onorevole Lauzi.

In quell'articolo è detto che i limiti dell'esercizio del notariato, dopo la pubblicazione della presente legge, saranno quelli fissati nella legge medesima anco per i notari già esistenti. Ora, la legge presente fisserebbe per limite il distretto del collegio notarile, non il compartimento provinciale. Quando verrà la discussione di questo articolo, allora l'onorevole Lauzi esporrà la sua opinione.

L'altra questione pure che è stata proposta dal Senatore Lauzi e sostenuta dal Senatore Chiesi ha formato soggetto di varie petizioni presentate, alcune prima della pubblicazione della Relazione, ed altre in maggior numero dopo che la Relazione fu pubblicata. Vi sono diversi Municipii, e segnatamente quelli di Lugo, di Recanati, di Tolentino, di Potenza e di Petralia, i quali hanno avvertito che tanto in alcune provincie già appartenute allo Stato Pontificio, quanto nella Sicilia, esistono Archivi comunali nei capiluoghi di mandamento, e che questi Archivi per disposizione della nuova legge sarebbero chiusi, rimanendo solo un Archivio provinciale.

Ora, i Sindaci e le Giunte fanno presente che questa disposizione recherebbe pregiudizio ai diritti acquisiti, che così li chiamano, ma tali non sono, del Comune, e renderebbe più incomodo, più dispendioso e più difficile pei cittadini di quei luoghi il consultare gli atti originali che li interessano, che d'ora innanzi sarebbero depositati nell'Archivio provinciale. Domandano perciò al Senato che siano mantenuti gli Archivi comunali esistenti e che sia data facoltà al Governo di permettere la istituzione di altri nei capoluoghi di mandamento, per rendere meno gravosa meno incomoda la consultazione degli atti notarili.

Stamane è venuta pure al Senato una nuova petizione del sindaco di Bassano, nella quale si dice esistere colà un Archivio comunale sino da tempi antichi, che questo Archivio è stato rispettato anche dal Governo austriaco, che dispiacerebbe oggi per ragione d'interesse locale di perderlo, e quindi si solleciterebbe il Senato affinchè in un'aggiunta all'articolo terzo si ponesse un emendamento che si trova già nel Regolamento italico del 17 giugno 1806 del seguente tenore:

« Il governo potrà inoltre conservare o stabilire altri Archivi sussidiarii in altri Comuni delle provincie e determinarne i circondari ».

Dovendo io esprimere l'opinione della Commissione su tali e tante petizioni, dirò, che noi non accetteremmo volentieri di mettere questa aggiunta all'articolo terzo, vale a dire di dare facoltà al Governo di creare Archivi sussidiarii anche nei Comuni dove non sono,

ma non avremmo difficoltà di accettarla in una disposizione transitoria per quello che riguarda gli Archivi comunali già esistenti.

La ragione di tale differenza sta in questo, che nella maggior parte delle provincie d'Italia dove sono in esercizio le istituzioni degli Archivi, non si era elevata finora nessuna lagnanza per l'esistenza di Archivi solamente provinciali; in alcuni luoghi, come per esempio in Toscana, gli Archivi non sono neppure provinciali, ma se ne contano tre soli; eppure non si è mai mosso alcun lamento per la loro insufficienza; nella Lombardia non si è neppure elevata pretesa di Archivi distrettuali, e quindi il concedere fin d'ora la facoltà di farne altri nei capi luoghi di mandamento, potrebbe attenuare l'importanza che devono avere d'ora innanzi gli Archivi provinciali e ridurli a troppo poca cosa. La Commissione però nelle disposizioni transitorie non ricuserà di accettare ed anco di proporre un emendamento diretto a conservare gli Archivi *comunalì* là dove già sieno.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io mi tengo soddisfatto della dichiarazione della Commissione alla quale spero non sarà contrario anche il voto dell'onorevole signor Guardasigilli; e quindi aspetto che venga il capitolo che tratta delle disposizioni transitorie, perchè, se occorrerà, avrò l'onore di ripetere allora la proposta che ebbe già il voto favorevole della Commissione, e spero sarà accolta anche dall'intero Senato.

Così pure aspetterò riguardo all'altra parte la indicata favorevole occasione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè pare che il Senatore Lauzi voglia anche esser sicuro dell'avviso del Ministero relativamente alla proposta fatta dal Relatore della Commissione, io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che accetto la proposta della Commissione.

Ringrazio chi avrebbe voluto far dare facoltà al Governo di potere istituire Archivi in quei luoghi dove attualmente non ve ne sono; ma dico che volendo istituire nuovi Archivi in talune località, dove attualmente non ve n'è alcuno, si sminuzzerebbe in questa guisa l'istituzione la quale così perderebbe ogni importanza.

Riconosco altresì che vi sono località, in cui non dico che vi sia un diritto acquisito a conservare l'Archivio, come diceva il Relatore della Commissione, ma dove essendovi già l'Archivio, non vi sia ragione di rimuoverlo. Perciò mentre con una disposizione transitoria possiamo conservare quelli che esistono, facciamo ora tutto il possibile per non crearne dei nuovi, aumentandone di troppo il numero e diminuendone l'importanza.

Presidente. Se nessuno chiede più la parola, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Si passa ora al Titolo secondo.

TITOLO II.

Del Notari.

CAPO I.

Della nomina dei Notari.

« Art. 5. Per essere nominato Notaro è necessario:

1. Essere cittadino del Regno, ed aver compiuta la età di 24 anni.

Chi ha compiuti gli anni 21 può esser nominato Notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni 24, e vi sia il parere favorevole del Consiglio Notarile e della Corte d'Appello:

2. Presentare i certificati di moralità;

3. Avere conseguita la laurea in giurisprudenza in alcuna delle Università del Regno, o almeno aver fatti gli studi ginnasiali e liceali, ed aver sostenuto con approvazione l'esame sugli elementi del diritto civile, commerciale e penale, e sulla procedura civile e penale;

I Notari però non laureati non potranno avere la residenza in una città capo-luogo di mandamento, di circondario e di provincia.

4. Avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile;

5. Aver fatto la pratica per due anni continui dopo la laurea, o dopo l'esame come sopra sostenuto con approvazione, presso un Notaro residente nel distretto del Collegio;

Per i funzionari dell'Ordine giudiziario, per i Procuratori e gli Avvocati in esercizio basta la pratica per sei mesi continui soltanto.

6. Avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi**. La Commissione fissa l'età degli aspiranti al notariato agli anni 24, e poi fa un'eccezione e stabilisce che chi ha compiuti gli anni 21 può essere nominato Notaro quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni 24. Io mi oppongo a questa eccezione. L'età di anni 21 o è sufficiente garanzia della maturità di senno di un Notaro, o non lo è. Se è sufficiente garanzia, lo deve essere per tutti e sempre; se non lo è, come non la reputa tale la Commissione, io dico che non può ammettersi che possa divenire garanzia sufficiente, solo perchè mancano altri concorrenti che abbiano l'età di anni 24.

Io credo che debbasi tener ferma la disposizione generale che fissa l'età necessaria all'esercizio del notariato ai 24 anni, e si debba escludere assolutamente la eccezione portata nel primo alinea del numero 1 dell'articolo 5.

La Commissione ha dichiarato più volte che intende di rialzare il credito dei Notari: ora, col sistema da lei proposto vi saranno Notari di 24 anni, e Notari di primissima gioventù, di 21 anni. Ricordiamoci, o Signori, che l'ufficio del Notaro, come dice saviamente la Relazione del progetto ministeriale, non è quello soltanto di ricevere ed eseguire puramente e materialmente la volontà delle parti, ma ha anche la più alta missione, che egli può e deve guadagnarsi, di consulente, anzi di giudice elettivo fra le parti contraenti.

È dunque gravissima e delicatissima l'importanza della professione notarile; e credo che non si possa assolutamente adottare il sistema proposto dalla Commissione, che in dati luoghi, solo per l'accidentalità che non vi sono concorrenti di anni 24, siano ammessi ad esercitare questa nobile ed importante professione, giovani che toccano appena i 21 anni.

Io quindi proporrei la soppressione dell'alinea che comincia colle parole: « Chi ha compiuti gli anni « ventuno: » e termina colle parole « e della Corte « d'appello ».

Presidente. La parola è al Senatore Brioschi.

Senatore Brioschi. Ho chiesta la parola per un'altra questione; è però sempre su questo articolo 5.; quindi se il Senato credo di esaurire prima la questione promossa dal signor Senatore Chiesi, parlerò dopo, perchè la mia è questione diversa da questa.

Presidente. La parola allora è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. È cosa conveniente che i Notari abbiano l'età di anni 24, ma bene spesso avviene che in molti mandamenti e comuni del Regno non si trovino persone le quali abbiano raggiunta questa età per esercitare la professione del notariato: cosicchè la disposizione del capoverso dell'articolo in disamina appunto ha prese in considerazione le località.

Ma havvi anche di più: all'età di 21 anni si può essere magistrato, poichè i vice-pretori, per la legge organica giudiziaria, sono funzionari dell'ordine giudiziario e debbono avere i requisiti stabiliti dalla legge medesima per tutti i magistrati, e perciò nell'articolo 40 di quella legge si dice: « Possono essere nominati giudici mandamentali i laureati in legge che abbiano l'età di anni 21 ed i requisiti necessari per essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura, come pure i Notari esercenti da 3 anni. »

Ora, certamente nessuno può revocare in dubbio che l'ufficio di vice-pretore, il quale supplisce al giudice negli atti della giustizia contenziosa, della giurisdizione volontaria, e nella istruzione dei processi, non dovesse avere il titolare quell'attitudine che deve avere un Notaro nel prestare il suo ministero conciliativo alle parti.

Ecco perchè, a mio modo di vedere, deve rimaner fermo il capoverso formulato dalla Commissione al numero 1 dell'articolo 5.

Senatore Chiesi. L'onorevole Senatore Miraglia si è opposto alla mia proposta e così ragiona: i giovani che hanno 21 anni possono essere Vice-Pretori, possono essere

insomma Magistrati, non potranno essere dunque Notari? Questo argomento prova troppo; quest'argomento porterebbe a concludere, che si deve e si può fissare l'età per l'esercizio del Notaro ad anni 21. Ma io dico che posto che la Commissione ha creduto che sia necessario fissare l'età non ad anni 21, ma ad anni 24, ciò vuol dire che la Commissione ritiene che gli anni 21 non sono una garanzia sufficiente della maturità di senno e di esperienza di un cittadino che vuole darsi al nobile ed importante ufficio del notariato; io credo che debba allora escludersi la eccezione introdotta dalla Commissione. Ecco la ragione alla quale io appoggiava ed appoggio la mia proposta nella quale dichiaro d'insistere.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Bisogna anzitutto che il Senato mi consenta che io faccia una dichiarazione, poichè parrebbe strano che io parlassi contro l'articolo che fa parte del progetto Ministeriale.

Il progetto di legge è stato presentato da uno dei miei predecessori: io l'ho accettato in massima, ma studiandolo ho creduto e credo, che vi si debbano apportare delle modificazioni. Però, invece di ritirare quel progetto già sottoposto allo studio della Commissione, la quale in parecchi casi mostravasi disposta ad entrare nelle mie idee, io ho creduto preferibile di presentare delle modificazioni e di accettarne delle altre proposte dalla Commissione. Ora, fra queste proposte è precisamente la modificazione portata all'articolo quinto, primo numero, di cui si tiene parola.

Bisogna persuadersi, mi permetta l'onorevole Senatore Chiesi, che vi sono dei principii che non si ponno tenere per assoluti, che vi è nella vita umana molto di relativo.

Il Governo deve anche tener conto che se i cittadini hanno da compiere i loro obblighi, bisogna che loro se ne porgano i mezzi.

Quindi, quando la questione si guardi sotto questo aspetto, non farà meraviglia il vedere che mentre la Commissione, d'accordo col Ministero, ha ammesso, che in linea di regola per essere Notaro faccia d'uopo aver raggiunta l'età di 24 anni, ha poi eccezionalmente creduto di stabilire, che non potendo rimanero un paese senza Notaio, siano accettati anche gli aspiranti di anni 21, quando non vi siano concorrenti di 24 anni.

Se si trattasse di un principio assoluto che dovesse rimanere invulnerabile per la nomina dei Notari, mi tacerei. Ma quando non vi è meglio a fare, quando non vi sono concorrenti che abbiano un'età maggiore, è necessario cedere alla forza delle circostanze ed ammetterli anche a 21 anno; tanto più che la legge consente ed ha consentito in tutti i paesi che a tale età si possa esercitare l'ufficio di Magistrato.

Io quindi pregherei l'onorevole Senator Chiesi a volersi far carico di questa condizione di cose, ed a non volere insistere sul suo emendamento; e ad ogni modo pregherei il Senato a voler votare l'alinea quale è stato proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha la parola il Senator Poggi.

Senatore Poggi, Relatore. Gli appunti dell'onorevole Senatore Chiesi sono gravissimi e giustissimi, e prima che nel seno della Commissione l'onorevole signor Ministro ci avesse esposti dei dubbi pratici (mi si permetta l'espressione) la Commissione non sarebbe stata proclive a fare un'eccezione alla regola dell'età di 24 anni.

Ma ci è stato fatto riflettere che poteva essere il caso, segnatamente nelle provincie meridionali, di veder mancare in alcuni luoghi il Notaro, per non trovar concorrenti di un'età maggiore di 24 anni.

Di fronte a questa difficoltà tutta pratica, la Commissione ha dovuto accettare l'eccezione proposta dall'onorevole Ministro: ma è una eccezione e non una regola generale, ed è applicabile soltanto nel caso in cui manchino altri concorrenti dell'età di 24 anni.

Io ritengo poi che questa cosa si avvererà rarissimamente, e quasi quasi direi che non si avrà mai un Notaro di 21 anni. La disposizione eccezionale dice: che debba avere non meno di 21 anni, ma non pretende che ne abbia appunto 21; e questa età minima è quasi impossibile di ritrovarla in verun aspirante al notariato. Se si ha riguardo al tempo che in oggi è necessario ad impiegarsi per gli studi dell'istruzione secondaria, per quelli dell'Università; se si riflette che anche un Notaro, per le discipline che ci governano può vedersi chiuse le porte dell'Università per un anno o più, per non avere ben risposto all'esame di storia naturale, di fisica o di chimica; se si riflette che dopo l'Università sono necessari due anni di pratica, nessuno crederà facile di trovare un giovane così fortunato, così dotato d'ingegno precoce, da avere a ventun anni, compiuti tutti questi studi. Probabilmente i giovani d'ingegno precoce si contenteranno di essere aspiranti al notariato di 23 o tutto al più di 22 anni.

L'onorevole Senatore Chiesi può dunque rassicurarsi a questo riguardo; l'eccezione è posta, ma è posta in tali condizioni che difficilmente sarà per intero usufruttata.

Perciò, non avrebbe la Commissione ragione di abbandonare questa eccezione, tanto più che alla voce autorevole dell'onorevole signor Ministro si è aggiunta anche quella dell'onorevole Senatore Miraglia, il quale appartenendo alle provincie Meridionali, ha fatto rilevare gli stessi possibili inconvenienti messi innanzi dal signor Ministro.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Vi ha forse un lato della questione che non è stato svolto dagli onorevoli personaggi che hanno parlato su questo primo alinea dell'articolo 5.

Si dice, a giustificare la disposizione, che io mi permetterò di chiamare un po' arlita, di ammettere a Notari giovani di 21 anno, « non essere che una eccezione »; sarà solo quando non vi siano aspiranti che abbiano compiuta l'età normale di 24 anni.

Io temerei che questa eccezione divenisse una regola non in generale, ma parzialmente e precisamente per quei luoghi dove è forse maggiormente bisogno che il Notaio sia migliore. Desidero che mi si dica se s'intenda di stabilire che non saranno ammessi Notari che abbiano compiuta solamente l'età di 21 anni, se non quando nei concorsi non vi siano nel Regno aspiranti che abbiano l'età normale; e se è questo il criterio avuto dalla Commissione, accetto l'articolo. Ma se, come pare, il numero degli aspiranti si misura in ogni vacanza di un luogo determinato, ecco che cosa accadrà: che nessuno di quelli che hanno 24 anni compiuti concorrerà ai posti di Notaro in un piccolo luogo, nei luoghi, dirò così, dove il lucro è meschino.

E quindi parzialmente per quei luoghi si verificherà sempre, che cercheranno di andarci i giovani di 21 anno, e avremo riempito l'album dei Notari di una quantità di questi giovani, che quanto all'età ho già detto che in genere non trovo abbastanza maturi e capaci.

Io desidererei che mi si spiegasse il concetto della mancanza di aspiranti che abbiano compiuti gli anni 24, giacchè se questa mancanza si riferisce a ogni singolo concorso, per un determinato posto di Notaro, io non potrei accettare allora questo principio, poichè sono certo che serve a stabilire due ordini di Notari, quelli giovani che andrebbero per forza nei luoghi poco produttivi, e Notari vecchi che si riserverebbero i posti di maggior lucro.

Avuta una spiegazione, questa determinerà il mio voto, giacchè se è inteso in questo modo, che tanto vale a far diventar regola, che nei posti meno retribuiti andranno i giovani, io non potrò ammetterlo, perchè, ripeto, sarebbe troppo pericoloso.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La legge non impedisce ai candidati che si trovano nelle diverse regioni d'Italia di concorrere a un posto notarile, e segnatamente in luoghi più segregati dai grandi centri di popolazione, e che possono allettare meno i concorrenti.

Credo che il caso configurato dall'onorevole Lauzi non debba presentarsi così facilmente, perchè una volta che vi siano degli aspiranti al notariato che abbiano 24 anni d'età, se vogliono esercitare l'ufficio, pel quale sono già dichiarati idonei, si presenteranno volentieri a chiedere l'ufficio vacante in qualunque luogo sia, quantunque segregato e poco piacevole. E si riserveranno poi di chiedere un traslocamento appena si presenti la vacanza in un luogo ad essi più accetto.

Dunque il timore di avere due classi di Notari gli uni di 21 anni, gli altri di 24, non ha grave fondamento.

I concorrenti di 24 anni vi saranno quasi sempre, dovendo gli aspiranti che sono in aspettativa, desiderare il collocamento più sollecito; procurarsi al più presto il modo di esercitare le proprie funzioni, se non altro per acquistare l'esperienza degli affari.

E ripeto poi che il caso di Notari già dottori ed abilitati a 21 anni, a me si presenta come un caso quasi chimerico, e tale da non dovere sgomentare nessuno.

Dipoi la disposizione controversa non ha la sua applicazione senza il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'Appello.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Mi permetta l'onorevole Senatore Lauzi di riguardare la questione sotto un altro aspetto. In alcuni paesi si sono individui che fanno da Notaio, non perchè vogliono guadagnare moltissimo, ma per ottenere qualche piccolo lucro restando nel luogo di nascita. Essi meritano il favore del Governo. Aggiungasi che per l'aspirante che aspetta è meglio avere qualche cosa oggi, salvo ad aver meglio domani, perchè non è vietato ad esso, se dopo qualche tempo si verifica in altro paese un posto vacante, di concorrere anche lui. Desidererei un temperamento; ma, ripeto, bisogna pensare alle persone che sono in piccoli paesi, i quali difficilmente ne escono, come è difficile che altri vi entrino per esercitare l'ufficio di Notaro. Quando trovate uno di costoro che avrà 22 anni ovvero 23 sulla cui persona i cittadini hanno gran confidenza, volete voi impedire che costui possa fare il Notaro, solo perchè non ha 24 anni d'età?

Perchè in questo caso, invece di dare facoltà al Governo di provvedere, non provvedete con disposizioni legislative? D'altronde, questa condizione si mette solamente per i casi eccezionali, nei quali non vi siano altri concorrenti, e questo caso può verificarsi spesso massime nei piccoli Comuni composti per la maggior parte di contadini, i quali o non possono ciò fare, o trovano più conveniente dedicarsi ad altre occupazioni più proficue. Si noti altresì che escludendo questi aspiranti fino all'età di 24 anni, si otterrà che siccome a 21 anno si può essere avvocato e si può essere procuratore, più facilmente quelli che si sarebbero dedicati al Notariato percorrano a preferenza quelle carriere.

Io spero quindi che l'onorevole Senatore Lauzi non avrà difficoltà a che venga dal Senato approvata la proposta della Commissione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Siccome in sostanza qui non si tratta di una questione di principii sui quali difficilmente si transige, ma di una questione di apprezzamento di fatti, io mi rimetto al senno della Commissione e dell'onorevole signor Ministro, quindi sono pronto a votare la disposizione di cui si tratta.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Siccome il mio emendamento, che consiste nella soppressione del primo alinea del numero 1 dell'articolo 5, non può essere posto ai voti, e ponendosi invece ai voti l'alinea, chi non approva l'emendamento approva l'eccezione contenuta nell'alinea, così può verificarsi il caso che sia posto ai voti ed approvato l'alinea della Commissione. In questa supposizione, in via subordinata, proporrei un emendamento al detto alinea, cioè dove è detto: *e della Corte di Appello*, si dicesse: *e del Tribunale civile e correzionale*.

Io vorrei cioè sostituire al parere favorevole della Corte di Appello il parere del Tribunale civile e correzionale. Veramente per giudicare se un Notaio di 21 anno possa essere ritenuto capace e meritare la nomina di Notaio esercente, mi pare che non vi sia bisogno di ricorrere alla Corte di Appello. Io son d'avviso che il Tribunale del luogo sia il giudice più competente come quello che è in grado di conoscere meglio la persona di cui si tratta, e la Corte di Appello non potrebbe far altro che chiedere al Tribunale Civile e Correzionale le informazioni a tal uopo necessarie.

Io credo che quel Tribunale il quale è pure competente per giudicare di importanti questioni di diritto, potrà ancora emettere un savio parere che possa illuminare il Governo, per giudicare se quel giovane Notaro che ha appena 21 anno, sia o non in grado di poter esercitare il notariato. Nella supposizione adunque che la proposta della Commissione fosse accettata, e fosse respinto il mio emendamento, ossia respinta la soppressione della eccezione introdotta dalla Commissione, io vorrei che alle parole *della Corte d'appello*, fossero sostituite quelle, *e del Tribunale civile e correzionale*; e domanderei per conseguenza che prima di porre ai voti l'alinea, fosse posto ai voti questo mio emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io son dolente di dovermi continuamente opporre alle proposte del Senatore Chiesi, e gliene chieggo scusa. Lo pregherei di guardare al concetto della legge in tutti gli altri articoli e di rilevare che è la Corte d'Appello la quale vien chiamata sempre in tutte le questioni, sia di esami che del collocamento dei Notari, a dare il suo parere; e se noi facessimo qui in altro modo, verremmo a togliere l'armonia che è in tutta la legge.

Per me sarebbe indifferente che quest'attribuzione fosse data alla Corte o al Tribunale, ma sono più lieto che la si dia alla Corte, quand'anche la Corte dovesse prendere informazioni dal Tribunale, perchè il giudizio ha più importanza ed autorità.

Per ciò pregherei l'onorevole Senatore Chiesi di non insistere nella sua proposta.

Senatore Chiesi. Non ho che a fare un'osservazione all'onorevole signor Ministro. Il signor Ministro dice: il Senatore Chiesi deve farsi carico di tutto il sistema proposto dalla Commissione, la quale non solo

nell'articolo 3, ma in molte altre disposizioni successive delega sempre la sorveglianza e la ingerenza sui Notari alle Corti d'Appello. Ed io francamente dichiaro al Sig. Ministro che appunto di ciò mi sono fatto carico, e che in tutte le disposizioni successive dove vedrò le parole *Corte d'Appello*, proporrò che dappertutto si sostituiscano quelle di *Tribunale Civile e Correzionale*.

Ecco il perchè ho cominciato dal primo articolo in cui l'occasione si è presentata per annunziare il sistema che io ho adottato.

Dunque non creda il Sig. Ministro che io non abbia esaminato tutto il sistema della legge; io l'ho benissimo esaminato; ma dove la Commissione deferisce alla Corte d'Appello i giudizi, i pareri intorno al Notariato, ho creduto e intendo sempre di proporre (quando le mie proposte possano essere accolte) la sostituzione alle parole *Corte d'Appello* di quelle *Tribunale Civile e Correzionale*, perchè credo il Tribunale del luogo più competente per giudicare del merito e della capacità di persone che può meglio conoscere d'avvicino, piuttosto che una Corte d'Appello, la quale è per lo più molto distante dai luoghi dove i Notari devono esercitare, e non ha altro mezzo che riferirsi ai pareri e giudizi che possano esserle dati dallo stesso Tribunale civile e correzionale.

Ho voluto dire questo per giustificare la mia proposta, acciò il Sig. Ministro non la credesse isolata e capricciosa e che non accennasse ad un intero sistema ben ponderato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io chieggo scusa all'onorevole Senatore Chiesi dell'opposizione per me fatta alla sua proposta, ma veramente io non sapeva che questa si legasse alla sua idea di contrapporre al sistema di questo progetto di legge un altro sistema.

Dal momento che egli viene a fare una proposta diversa per tutta la legge da quella adottata di accordo fra la Commissione ed il Ministero, naturalmente io comprendo benissimo che egli ne ha profondamente studiata l'importanza. Ma siccome, se si ammette la modificazione che egli suggerisce per quest'articolo, bisognerà poi anche ammetterla in tutti gli articoli successivi; così io faccio presente la cosa al Senato, perchè, nel voto che sarà chiamato a dare, abbia ben in mente questa considerazione del passaggio, coll'ammissione dell'a proposta del Senatore Chiesi, da un sistema all'altro.

Senatore Vigliani (della Commissione) Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La Commissione non è stata interamente unanime sopra la quistione di cui ora si tratta, ma si è però pronunziata ad una gran maggioranza nel senso del capoverso in discussione, ed

io credo conveniente di dire qualche ragione in appoggio della proposta fatta dalla Commissione.

Le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Chiesi danno alla sua proposta una tal latitudine, che, come ben ha osservato il signor Ministro della Giustizia, allarga di molto l'importanza della questione, e svela la gravità delle conseguenze, a cui la sua proposta potrebbe condurre.

Il progetto in discussione ritiene che l'autorità superiore, la quale veglia e soprintende all'esercizio del notariato, si è quella delle Corti di Appello, nè questa autorità si potrebbe, secondo me, convenientemente trasferire nei Tribunali civili.

Primieramente la molteplicità dei Tribunali facilmente condurrebbe alla molteplicità dei sistemi, e facilmente si troverebbe un Tribunale, che seguirebbe una via molto lassa ed indulgente, ed un altro che si atterrebbe ad una di maggior precisione e rigore, inconveniente che non è da temersi quanto alle Corti d'Appello, e per il modo con cui sono composte, e per il maggior numero dei giudici e per la maggiore autorità, e maggiore esperienza negli affari.

Io credo perciò che, quando il Senatore Chiesi ponga mente a queste considerazioni, forse neppure egli consentirebbe più a trasferire questa sorveglianza superiore sopra l'esercizio del notariato ai singoli Tribunali.

Parmi che l'onorevole Senatore Chiesi abbia assimilata questa questione a quelle di proprietà ed altre simili, che si giudicano dai Tribunali civili; ma la Commissione crede di vedere tra queste questioni di personale e di convenienze, e quelle di diritto, che sono sindacate dai Tribunali, una gran differenza.

È ovvio prima di tutto il notare che i Tribunali Civili, anche in tutte le questioni di minore importanza, sono sottoposti alle Corti d'appello, cosicchè la legge non ripone illimitata confidenza nei loro giudizi coll'assoggettarli all'appello; ma prescindendo anche da queste ragioni, ognuno comprende come nelle questioni del personale sia il caso di ricercare soprattutto di evitare quelle influenze pericolose che anche negli onesti talvolta si dura fatica a combattere e vincere; le quali se possono essere facili e frequenti nei Tribunali civili, per essere troppo, come si direbbe, sul luogo, più difficilmente, per non dire mai, non si trovano nelle Corti di appello, composte di un maggior numero di persone più distanti in generale dagli interessi locali, e così meno accessibili, e superiori a queste influenze.

Spero che queste poche osservazioni potranno persuadere facilmente il Senato, che la proposta della Commissione merita la sua approvazione.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Non dirò alcuna parola nella disamina dal punto di veduta se si debba al giudizio delle Corti d'Appello sostituire il giudizio dei Tribu-

nali; poichè io debbo farmi scrupolo, nell'esame di questa questione, e sotto questo punto di vista, che i membri e dei Tribunali, e delle Corti sono funzionarii eguali. Dirò solamente una cosa, approvando le idee manifestate dall'onorevole Senatore Vigliani.

La legge ha voluto in materia di pareri, e per gli affari, che possono aver alcuna relazione coll'ordine pubblico sottrarre i funzionari alle influenze, e noi dobbiamo procedere d'accordo con tutte le legislazioni civili; le diverse disposizioni debbono essere coordinate fra loro, in materia di adozione quale sarebbe il miglior giudice ad esaminare le condizioni della adozione, e specialmente quella della probità? Il Tribunale, perchè è in grado di conoscere meglio la posizione delle parti; e pure la legge ha voluto sottrarre questa al giudizio dei Tribunali; e ha detto alla Corte di Appello: esaminate le condizioni della probità e le altre richieste (dalla legge, perchè questo contratto possa essere solennizzato.

In materia di matrimonio, il genitore ha giuste ragioni a non accordare il consenso al figlio per contrarre matrimonio; chi sarebbe che meglio potesse esaminare le condizioni delle parti? sarebbe certo il Tribunale locale; eppure il codice civile gli ha voluto sottrarre questa materia per lasciare maggiore libertà ai funzionari, e perchè il consenso autorevole di un Consesso costituito in maggior dignità, potesse avere anche maggiore influenza nella pubblica opinione.

Ecco perchè con tranquilla coscienza io voterò il capoverso nel modo che venne formulato dalla Commissione.

Presidente. La questione sul presente comma mi parrebbe esaurita.

La parola spetta quindi al signor Senatore Brioschi.

Senatore **Brioschi.** Ho chiesta la parola per sottoporre alla Commissione ed al Signor Ministro alcune osservazioni sopra il comma 3. dell'articolo quinto....

Senatore **Miraglia.** Ma prima vi sarebbe il numero 2.

Presidente. Allora per non far confusione, giacchè il numero 1. è stato esaurito, lo metterò ai voti separatamente: il primo comma è così concepito:

« Esser cittadino del Regno ed aver compiuta l'età di ventiquattro anni. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora verrebbe il secondo, di cui il Senatore Chiesi domanda la soppressione.

Ma prima c'è l'emendamento proposto dallo stesso Senatore che consiste nel dire, invece di *Corte di Appello, Tribunale Civile e Correzionale.*

Se l'emendamento passerà, porrò ai voti la parte del comma di cui si chiede la soppressione.

Senatore **Poggi Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi Relatore.** Avendo io esposto nella Relazione le ragioni che a parer mio militavano per sostenere l'opinione espressa oggi dall'onorevole Sena-

tore Chiesi, non solamente in questo articolo, ma anche in tutti gli altri ove si parla di Corte d'Appello, dichiaro di astenermi.

Presidente. Domando al Senato se l'emendamento del Senatore Chiesi è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato).

L'emendamento non essendo appoggiato, pongo ai voti il comma 2° quale fu redatto dalla Commissione.

Esso è così concepito:

« Chi ha compiuti gli anni ventuno può esser nominato Notaro, quando non vi siano altri concorrenti che abbiano l'età di anni ventiquattro, e vi sia il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'appello: »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Presidente. Ora passiamo al n. 2°.

« Presentare i certificati di moralità. »

La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** A me piacerebbe più la locuzione del progetto ministeriale, cioè: *aver fama di probità e di onestà.*

I certificati di moralità per esercitare un pubblico ufficio non si debbono presentare dalle parti, poichè non è loro difficile il procurarseli in qualche modo; ne fanno fede i processi penali e le continue questioni innanzi alle Corti d'Assisie allorchè si presentano certificati di moralità.

Quando una nomina dipende dal potere esecutivo, poichè l'ufficio del Notaio è di nomina Regia, le informazioni sulla moralità delle persone debbono essere riservate; un individuo il quale domanda di essere magistrato, o domanda un impiego qualunque, certamente deve provare di aver fama di probità e di onestà; ora, l'autorità preposta ad accordare lo ufficio ha i mezzi legittimi per raccogliere le informazioni; altrimenti facendo, si potrebbe cadere in un grande conflitto.

Suppongasi per poco che allorchè si faccia la domanda di ammissione all'ufficio di Notaio, lo aspirante presenti i certificati di moralità del Sindaco locale, e la Corte d'Appello o il Tribunale chiamato ad esaminare queste condizioni di moralità dell'individuo, da informazioni riservate, rilevi ch'egli è indegno di tenere un pubblico ufficio: allora che avviene? Che il funzionario pubblico il quale ha rilasciato il certificato di moralità, cade in discredito.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** A me parrebbe che sia un po' troppo vaga l'espressione: *Presentare i certificati di moralità.*

Nella legge che riguarda l'elettorato comunale e politico, nella legge sull'istruzione pubblica relativamente ai maestri di scuola, e in molte altre leggi, si richiede sempre e anzi tutto che si presentino le fedeli, così dette fedeli *incriminali*, dalle quali risulti che una persona

non abbia subito condanna per crimini o condanne anche correzionali per certe determinate categorie, come furto, truffa e azioni contro i buoni costumi. Ma qui non finisce la certezza sulla moralità; le condizioni sociali sono tali che vi possono essere persone che non urtano mai in un articolo del codice penale, e conducono ciò non di meno una vita immorale. Quindi venne la necessità in molte leggi, e fra le altre cito quella sulla pubblica istruzione, che quelli che aspirano ad essere maestri di scuole elementari, devono produrre un certificato di buona condotta che emani dall'autorità dei luoghi ove hanno avuto la residenza nell'ultimo triennio, poichè può accadere che si produca un vecchio certificato, il quale avrebbe perduta la sua forza pel tempo trascorso successivamente.

Dunque, persuaso dell'altezza dell'ufficio del Notaro, e perfettamente convinto del pensiero della legge attuale che vuole rialzare per quanto è possibile questo pubblico ufficiale, desidererei che l'articolo indicasse la necessità della presentazione della fede criminale, e quella inoltre di un certificato di moralità che si estendesse ad un determinato numero di anni immediatamente precedenti, e che come in quello della legge della pubblica istruzione potrebbe riferirsi all'ultimo triennio.

Mi pare che forse il signor Relatore della Commissione desideri che io spieghi meglio quello che ho detto.

Io ho trovata incompleta la disposizione di presentare certificati di moralità, ed ho concluso pregando la Commissione perchè voglia acconsentire alla modificazione dell'articolo, o meglio proporlo ella stessa, in modo che indichi due generi di certificati; il certificato relativamente alle condanne criminali, od anche correzionali per furto, truffa e reati contro ai buoni costumi; in secondo luogo, un certificato di moralità in cui però sia indicato il termine di riferimento, cioè che si estenda a 3 anni immediatamente precedenti, come è stabilito nella legge per la pubblica istruzione relativamente a quelli che intendono di avere un posto di maestro di scuola, che è cosa molto meno importante dell'Ufficio di Notaio.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione crede che le parole proposte dal Senatore Miraglia *aver fama di probità e di onestà* che erano nel progetto ministeriale, e che vogliono sostituirsi a quelle del progetto della Commissione sono troppo vaghe e indeterminate perchè rimarrebbe a stabilire come si avesse a provare questa fama di onestà e probità.

La Commissione ha creduto che dichiarando l'obbligo di presentare i certificati di moralità s'intendesse parlare di quei certificati di buona fama che non solamente vengono da private persona, ma dalle autorità competenti, e che sotto questo nome siano compresi anche i certificati negativi di pregiudizi di cui faceva parola l'onorevole Lauzi. Dirò altresì che nel seno della Com-

missione a schiarire maggiormente la difficoltà, era stata proposta un'aggiunta consistente in questo; che non potessero essere ammessi al notariato gli individui che fossero stati condannati per crimini, oppure condannati per delitti di furto di falso e di frode. La Commissione crede superflua questa proposta e si astenne dall'esprimerla. Se si crede insufficiente il modo in cui è concepita questa parte dell'articolo, la Commissione, qualora sia presentato un emendamento che spieghi meglio il concetto, non avrà difficoltà di accettarlo.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Io mi riservo di proporre un articolo aggiuntivo dopo il 5.º riguardante appunto l'incapacità all'ufficio di Notaio, perchè una persona può essere capace, e ciononpertanto non avere le qualità richieste di moralità.

Quindi, se il Senato crede di fermarsi ancora su questo articolo, io proporrei un emendamento. Se poi il Senato crede dover comprendere nello stesso numero e le condizioni di probità e quelle che riguardano l'incapacità, allora l'articolo dev'essere più esteso; nel primo caso, propongo l'emendamento seguente: « Aver fama di moralità ed onestà, previe informazioni raccolte dal Consiglio notarile. »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Dietro la spiegazione data dall'onorevole Relatore della Commissione, dalla quale emerge che il concetto della Commissione contiene ciò che io avrei amato di vedere più spiegato, e che tanto più crede la Commissione che lo contenga, perchè non adottò un'aggiunta che lo avrebbe anche meglio dichiarato, sarebbe indiscreto per parte mia il prolungare la discussione ed insistere nella mia proposta.

L'onorevole Guardasigilli, il quale sicuramente non facendo osservazioni, partecipa alle osservazioni della Commissione, potrà in ogni caso o in un Regolamento apposito, o in apposite istruzioni date ai Tribunali, alle Corti di Appello, spiegar meglio questo concetto della moralità, come fu inteso e spiegato dall'onorevole Relatore della Commissione.

Senatore Musto. Io metto a riscontro i due testi; metto da una parte il primo testo ministeriale, metto dall'altra il testo della Commissione, e domando: quale dei due testi mi dà un senso più preciso, meno vago? Dirò il vero, e mi scusi l'onorevole Miraglia, il primo testo ministeriale mi dà un senso molto più vago che non il secondo testo proposto dalla Commissione.

Aver fama di probità e di onestà. Domando io, come sarà stabilita questa fama? Sarà una opinione dell'uno o dell'altro? Ma noi sappiamo, come in ogni caso ed in qual senso deve essere stabilita la fama, e sappiamo che il modo è vario secondo la materia in cui si dee stabilire: bisogna quindi che sia determinato il modo di stabilirla: che non può stare nel vago

della nostra mente e dev'essere concretato in un atto esterno:

Dunque il dire *aver fama di probità e di onestà* è per me dire niente: invece, esaminando il testo proposto dalla Commissione, io trovo « presentare i certificati di moralità. »

Questa è una cosa precisa; dunque vuol dire che la fama di probità e di onestà dev'essere tradotta in certificato; tanto è un atto necessario, perchè, ripeto, questo atto non può consistere in una opinione, in un atto interno della mente, ma deve concretarsi e tradursi in un atto esterno, in un certificato.

Dunque si tradurrà in un atto, si nomini certificato o si chiami con altro nome.

Ma l'onorevole Senatore Miraglia propone un emendamento, una parte del quale l'accetterei volentieri, perchè risponde al senso che deve avere il testo della Commissione. Egli aggiunge però le informazioni riservate. Adagio, la fama di un uomo non si suggella in occulto: la fama di un uomo che si presenta a chiedere l'esercizio del notariato dev'essere oggetto d'informazioni che non possono essere riservate, e sappiamo pur troppo a quali pericoli sottostanno le informazioni riservate.

Io lascio il caso di dolo; ma il caso di sviste, di errori, d'informazioni meno esatte, il caso in cui se si dicesse una parola all'interessato, questi potrebbe rispondere: *no, questo non è un fatto vero, non ho mai commesso un fatto che abbia ferita la mia riputazione, non ho mai commesso un fatto che abbia ferita la mia probità.*

Dunque io non posso accettare che queste informazioni sieno riservate, perchè portano ad una conseguenza troppo grande, quale è quella di allontanare dall'ufficio di Notaro un uomo onesto, un uomo capace di disimpegnarlo bene, e ciò alla sua insaputa in materia così grave, e perchè? Perchè si vuole riservate le informazioni. Quindi, mi dispiace ma non posso sottoscrivermi alle informazioni riservate, e se avessi da scegliere fra i due testi, fra quello del Ministro e quello della Commissione, io accetterei quello della Commissione, imperocchè chi darà questo certificato? Sarà sempre una persona la quale sia rivestita di un carattere, che ha già un ufficio in cui è riposta una pubblica fiducia. Non si può dunque per giudicare la lealtà di tali persone assumere per base la diffidenza; ma è legale il presumere che esse serberanno la fede e obbediranno ai sentimenti dell'onore e della virtù.

Dunque, dico, preferisco il testo della Commissione al testo ministeriale; e se mai accettassimo l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, che per me si traduce in certificato, perchè i certificati non si rilasciano che sotto la stessa condizione: imperocchè o si hanno già informazioni della persona sulla quale si afferma o non si hanno. Se si hanno le informazioni, non occorre prenderne altre, se non si hanno si

prendono, e quindi non so trovare differenza vera e reale fra i certificati voluti dalla Commissione, e le informazioni volute dal Senatore Miraglia.

Ma in materia così grave come è quella delle informazioni, io mi pronuncierò sempre per quel sistema che senz'ombra di segreto inquisitorio meglio tenda ad evitare il pericolo che possa esserne vittima un uomo degno ed onesto.

Guardasigilli Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Guardasigilli Dirò solo alcune parole, non per entrare in quistione, ma per vedere quale dei due testi sia quello che riassume meglio il senso che alla parola medesima ha dato l'onorevole Relatore della Commissione, al quale io mi associo.

Scopo della Commissione e del Ministero è stato di raggiungere l'intento che si abbiano dei Notari onesti che abbiano nella pubblica opinione quel suffragio che è necessario onde ispirare quella fede profonda di cui devono necessariamente godere questi pubblici funzionarii.

Se ho accettata la proposta della Commissione è stato perchè ho creduto che le parole del progetto di legge corrispondessero a quelle già usate dal Senato allorchè ha approvata la legge intorno agli avvocati e procuratori. Certamente i procuratori sono pubblici ufficiali, e in quella circostanza, se non vado errato, nell'art. 18 si disse: *il certificato di moralità, essendo questo uno dei requisiti che si è creduto dover richiedere, e giustamente, perchè i procuratori potessero esercitare il loro ufficio.*

Ora, per non mettere difficoltà nell'esecuzione della legge, io credo debba essere primo scopo del legislatore quello di fare che le leggi armonizzino fra di loro. Perciò senza entrare in questione per sapere se piuttosto questa che quella espressione rappresentasse meglio il concetto che tutti abbiamo di dover ottenere che i Notai sieno buoni, sono venuto facilmente nell'idea della Commissione, di dire che si debbano presentare i certificati di moralità. Ora, se in altra legge per ottenere lo stesso intento che ora ricerchiamo, ci siamo già serviti dell'espressione, *presentare il certificato di moralità*, serviamocene anche adesso, naturalmente nel senso che i Consigli notarili debbano usare tutti i modi, affinchè tali documenti certifichino tutto quanto è necessario perchè il Notaro possa dirsi veramente morale.

Sotto quest'aspetto, io crederei che si potrebbe lasciare l'espressione com'è.

Senatore Lanzilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lanzilli. A me pare per converso eminentemente filosofico l'espedito della Commissione d'imporre all'aspirante « presentare i certificati di moralità » senz'altro, cioè certificare, render certo, di essere probò, retto, onesto: nè il significato della

parola *moralità* da certificare, può ignorarsi se non da chi non conosca la moralità delle proprie azioni.

La legge dunque ha determinato con piena evidenza lo scopo richiesto, sebbene l'abbia indicato con vocabolo complessivo e generico, appunto per escludere ogni elemento di disonestà.

Il pregio della comprensione dunque del concetto gareggia con quello dell'evidenza della locuzione legislativa. E se non sono numerati e tassati i mezzi di provare la moralità, invece di essere obbligo, disattenzione, incompletezza della sanzione, a me pare, o Signori, che sia sennatissimo deliberato di non restringere o limitare nè al giudicante, nè al giudicabile, i mezzi di prova che le circostanze personali o reali rendano preferibili.

E che? Condannerete voi forse che il candidato medesimo provi di essere uomo probò nel modo che più gli piaccia? Ma trovando la prova evidente; ma persuadendovi della moralità; ma conseguito il fine, la differenza de' mezzi non monta: e peggio per l'aspirante se le offerte prove non persuadano il magistrato: poichè per la mancanza di prova *legale* o tassata, acquisteranno libertà maggiore sì l'uno di scegliere la prova; e sì l'altro di non persuadersene, ed imporne una migliore, od un semplice supplemento, rappresentando la Corte di appello un vero giuri. Ed ora che tanto si declama in pro della libertà, da temere non si muti in licenza, non saprei come negare ad un cittadino la miserabile soddisfazione di provare a suo modo una qualità la quale, in fine de' conti, per dritto divino ed umano, e per logica e senso comune, deve presumersi sino a prova contraria! Le fedi, le perquisizioni, le certificazioni della voce e fama, gli attestati di pubblici ufficiali e tutti gli altri espedienti sinora imposti non sono punto esclusi: ma non debbono essere i soli, perchè non hanno fatta buona prova sinora, essendosi ridotti a semplici formalità; e ripugnano poi, alla natura delle cose; poichè della moralità e della immoralità sono infiniti gl'indizi; e spesso un fatto, uno scritto, una parola, un sentimento, rivelano la verità indubbiamente. Spesso le cattedre scientifiche si accordano per titoli; e gl'imputati penali sono liberi ne' mezzi di provare la loro innocenza. Non potrebbe avere i suoi titoli anche la moralità? E la moralità non è affine della innocenza?

E perchè sarà negato di ricorrere alla prova de'sudde-scritti accidenti rivelatori? Anzi la maggiore libertà che il giudice acquista colla indeterminazione delle prove, o mezzi di certificare la moralità, sopprime il pericolo de' convincimenti storti ed ipocriti, cioè appoggiati alla *prova legale* delle fedi prescritte, sebbene in urto della coscienza del giudice, soddisfatto di potersi giustificare con esse.

Il numero 2 dell'art. 5, al contrario, non altro richiede eccetto che la Corte di Appello sia certificata, resa certa della moralità: è d'essa dunque la responsabile, e per uscir dalla responsabilità deve solo con-

sultare la propria coscienza, dopo di averla informata colle prove offerte dal candidato e coll'altre che gli avrà imposte in supplemento o si sarà procacciate da sè. La legge per non aver indicata prova, non gliene ha neppure alcuna negata, giudiziaria, stragiudiziale, scritta, orale; tutto quanto riesce ad illuminarla, è lecito e concesso, purchè in affare tanto grave, quanto è quello del definire la probità e l'improbità del cittadino, non sostituiscansi le formalità alla coscienza.

Delle quali formalità poi, se mai prevalessesse il fatale bisogno, io pregherei le SS. VV. o Signori, di farne piuttosto riserba per un regolamento ministeriale, naturalmente variabile, e quindi capace di modificarsi a norma delle circostanze e della esperienza: e sebbene variar possa benanche la legge, pure un variar troppo e specialmente quando non cangiano le cose o i cangiamenti potevano prevedersi, ripugna o disconviene alla maestà legislativa.

Io dunque voterò per l'approvazione del n. 2; e condizionatamente per l'invio al Regolamento ministeriale.

Senatore **Lambruschini**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lambruschini**. A me pare che ogni dubbio debba sparire innanzi all'articolo 11. Esso è così concepito: « Il Consiglio Notarile esaminati i documenti presentati dai concorrenti, propone la nomina. » Ora i certificati saranno esaminati dal Consiglio notarile, e se non li crede sufficienti, non la proporrà. Dunque abbiamo il modo di verificare e abbiamo in pari tempo un giudice. A me pare che questo, basti.

Presidente. Il Senatore Miraglia ha proposto un emendamento a quest'articolo, cioè al N. 2 dove si dice: « presentare i certificati di moralità » ch'è così concepito « aver fama di probità e di onestà documentata da opportune informazioni raccolte dal Consiglio notarile ».

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti. Chi approva questa formola presentata del Senatore Miraglia, sorga.

Non è approvata.

Allora metto ai voti il comma come è proposto dalla Commissione: « presentare i certificati di moralità »

Chi approva questa dizione, sorga.

(Approvata).

Senatore **Fenzi**. No, no, *probità* ma non *moralità* perchè...

Presidente. Prego il Senatore Fenzi a ritenere che la votazione è compiuta.

Il comma n. 2 è approvato. Ora verrebbe il comma terzo sul quale già vari signori Senatori avrebbero domandata la parola; quindi lo rimetteremo a domani, e per poter guadagnare tempo io pregherei i signori Senatori di volersi trovare qui esattamente al tocco e mezzo, avvertendo anche i loro Colleghi che non sono più presenti, a non mancare.

La seduta è sciolta a ore 5 1/4.